

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Segreteria Generale:
Via Trionfale, 79/A - 00136 Roma



Tel. 06-3975901 (6 linee r.a.) Fax 06-39733669
c.c.p. n. 3760008
Cod. Fisc. 97078840580

Prot. n. **22.673**

/mr

Roma, lì 8 settembre 2011

All. 1

Al Capo del Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria
Pres. Dott. Franco IONTA
ROMA

Oggetto: Legge 157/52 - Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta avvenute in servizio- Modello "C" .

Questa O.S., tenuto conto che nessun riscontro è pervenuto in merito a quanto rappresentato con il foglio n. 21.644 del 15 febbraio 2011, ad ogni buon fine allegato in copia, ripropone la tematica auspicando direttive pertinenti, chiare ed univoche.

Il D.P.R. del 29 ottobre 2001, n. 461 "Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e per la concessione del beneficio dell'equo indennizzo" ha modificato le procedure per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed ha, nel contempo, confermato all'art. 19, comma 2, la definitività delle pronunce mediche previste dalle disposizioni contenute nella Legge 157/52 (*riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta avvenute in servizio*).

Ciò significa che anche per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che subisce lesioni traumatiche da qualsiasi causa prodotte, il giudizio, che deve essere espresso nel più breve tempo possibile, è di competenza dell'apposita Commissione dell'ospedale militare.

Eppure, succede che il personale del Corpo che subisce lesioni traumatiche da causa violenta avvenute in servizio e per le quali dovrebbe immediatamente attivarsi la procedura (c.d. Mod. "C") per il riconoscimento diretto non viene tempestivamente inviato presso la suddetta Commissione, anzi sembra che, in alcuni casi, venga attivata la procedura ordinaria e spessissime volte addirittura ad istanza di parte.

Tutto ciò determina una forte penalizzazione del dipendente interessato, *in primis* per quanto attiene alla mancata attivazione della corsia "*preferenziale*", come indicato, ed in *secondo luogo* per quanto attiene al computo delle aspettative, atteso che dette assenze non si cumulano con gli altri periodi ai fini del compimento massimo del periodo di aspettativa (art. 37 del D.Lgs. n. 443\1992).

Oltre al danno, ovviamente, si aggiunge la beffa poiché la mancata attivazione di detta procedura determina nei confronti del soggetto interessato anche l'invio della visita fiscale con il rispetto, quindi, delle fasce orarie di reperibilità.

Se si considerano, infine, i ritardi con cui le competenti CC.MM.OO. sottopongono a visita i dipendenti che richiedono il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e che raggiungono in alcuni casi anche i cinque - sette anni, ci si rende conto del danno procurato al dipendente in caso di mancata attivazione della procedura c.d. Mod. "C" per il





Segreteria Generale

riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta avvenute in servizio.

Per quanto sopra, si chiede una significativa sensibilizzazione degli Uffici dipendenti in modo da uniformare le modalità operative degli Enti periferici.

Nell'attesa, si inviano distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Donato CAPECE)